Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 9 gennaio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCLXXXVII seduta pubblica per lunedì 15 gennaio 1979, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interpellanze e interrogazioni.

(150)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **861.**

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.

Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3.

La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati.

Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.

Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile.

Le convenzioni già stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validità fino alla loro scadenza.

Art. 5.

Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacità ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilità e alla capacità delle proprie unità di rifornimento acqua. La relazione è presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.

Entro lo stesso termine, sentite le regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari 1978 e 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862.

Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.

L'elargizione è dovuta anche quando il decesso o l'invalidità permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa.

Art. 2.

In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.

Art. 3.

Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a L. 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.

Art. 4.

Per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in L. 909.000.000 per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed in L. 202.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si farà fronte:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante riduzione: di L. 606.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e di L. 303.000.000 dello stanziamento iscritto al citato capitolo 101 per l'anno finanziario 1979;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante riduzione: di L. 50.500.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente ai capitoli 194 e 201 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e di L. 101.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — GULLOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **863**.

Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa relativa alla realizzazione e alla gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati meteorologici rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT, di cui all'accordo intereuropeo ratificato con la legge 1° aprile 1975, n. 174.

Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, determina le modalità tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione dell'informazione, anche mediante il ricorso a convenzioni con società ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale, e con le università.

Art. 2.

Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purchè assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.

Art. 3.

La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni è valutata in lire 2.500 milioni e il relativo stanziamento sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1, la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sarà stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Art. 4.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1978 dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI — GULLOTTI — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **864**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nella

deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 187. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica — policlinico universitario di Messina — e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 191. — Il numero massimo degli allievi è di otto per ogni anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studio.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 194. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 195. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1978
Registro n. 132 Istruzione, foglio n. 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978.

Nomina di un componente il Consiglio superiore della aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1976, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del gen. D.A. SPAD Aniceto Pollice, collocato in ausiliaria;

Vista la designazione in data 2 agosto 1978 del Ministero della difesa;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il gen. B.A. S.p.E. Stelio Nardini è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 4

(76)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Autorizzazione al comune di Mistretta a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1963, con il quale il comune di Mistretta, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 190.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 13.153.000, per anni 20, pari all'85 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 5 maggio 1978, n. 58 del comune di Mistretta;

Vista la decisione con la quale la commissione provinciale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 197.500.000 per il completamento del nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Mistretta il nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento del nuovo palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Maria Bompiani e Cecilia Varetti, il comune di Mistretta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di L. 197.500.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 al comune di Mistretta un contributo nella misura di L. 25.032.000 annue (pari all'85 % dell'annualità d'ammortamento del mutuo) per la durata di anni 10. La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 e sino all'esercizio 1985.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Mistretta, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento del contributo.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1978
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 62

(10164)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.);

Vista la legge 25 luglio 1975, n. 383, con la quale l'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) è stato soppresso e posto in liquidazione, con effetto dal 21 agosto 1975, con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernenti la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), affidata allo speciale ufficio liquidazioni ai sensi dell'art. 1 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Accertato che le operazioni di liquidazione del patrimonio di detto Ente sono ultimate, per cui può dichiararsi chiusa la liquidazione stessa;

Visto il bilancio finale di liquidazione e la relativa nota illustrativa;

Atteso che l'avanzo finale della liquidazione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia va devoluto allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 39.354.934.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione predetto è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 119

ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA - E.N.D.S.I.

A) BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 12 SETTEMBRE 1978

Attività realizzate

Disponibilità finanziarie	L.	852.564.468
Depositi cauzionali	»	1.156.000
Rendite	»	12.967.582
	L.	866.688.050

Passività estinte

Debiti	L.	827.159.050
Spese generali	»	174.066
	L.	827.333.116
Avanzo finale di liquidazione	»	39.354.934
	L.	866.688.050

B) CONTO ECONOMICO

Disavanzo alla data delle consegne	L.	825.921.283

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:		
Accertamento di maggiori debiti verso terzi	L.	81.767
Spese generali	»	174.066
	L.	826.177.116
Avanzo finale di liquidazione	»	39.354.934
	L.	865.532.050

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:				
Accertamento fondo di cassa	L.	2.564.468		
Prelevamento dal fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404	»	850.000.000		
			L.	852.564.468
Rendite:				
Interessi attivi su deposito c/c			L.	12.967.582
			L.	865.532.050

Il capo dell'ufficio liquidazioni: SPOSATO

(19)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota n. 20699 del 7 luglio 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Bari presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scarimboli dott. Celestino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cremarossa ing. Vito, rappresentante del genio civile;

Interesse cav. Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Conte dott. Elia, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Stallone Pietro, Di Bari Giovanni, Fortunato Pietro, Guerrieri Nicola, Bruni Nicola, Donvito Filippo e Gagliardi Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Nuzzo geom. Franco, Catalano dott. Aurelio, Federico dott. Pasquale e Di Turi rag. Attilio, rappresentantanti dei datori di lavoro;

Schettini p.a. Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10091)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Panasol » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, della ditta Intersint italiana S.r.l., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5336/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 settembre 1967, con il quale venne registrata al n. 5422 la specialità medicinale denominata « Panasol » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, a nome della ditta Intersint italiana S.r.l. (Industria terapeutica di sintesi), con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 26,500, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da controlli eseguiti su campioni della specialità medicinale in questione è risultata l'impossibilità di assicurare il titolo delle vitamine A e D conforme al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Panasol » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, registrata al n. 5422, in data 28 settembre 1967, a nome della ditta Intersint italiana S.r.l. (Industria terapeutica di sintesi), con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 26,500.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10019)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Virilium », nella confezione da 20 e 60 compresse, della ditta Giuseppe Sersale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5335/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 luglio 1954, con il quale venne registrata al n. 1505 la specialità medicinale denominata « Virilium », nelle confezioni da 20 e 60 compresse, a nome della ditta Giuseppe Sersale, con sede in Roma, via Campo Marzio, 46, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, è da ritenere terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha potuto presentare le proprie controdeduzioni essendo risultata irreperibile;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Virilium », nella confezione da 20 e 60 compresse, registrata al n. 1505 in data 3 luglio 1954, a nome della ditta Giuseppe Sersale, con sede in Roma, via Campo Marzio, 46.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10020)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arginil », nelle confezioni flacone × ml 100 e flacone × ml 200, della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5334/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 maggio 1965 e 20 novembre 1970, con i quali venne registrata al n. 19669/A la categoria sciroppo, nelle confezioni flacone X ml 100 e flacone × ml 200, della specialità medicinale denominata « Arginil », a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella n. 8, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che ripetuti controlli effettuati dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto hanno rilevato una composizione del prodotto medesimo non corrispondente con l'approssimazione richiesta a quella dichiarata;

Considerato altresì che la ditta interessata non ha dimostrato di saper disporre efficienti controlli analitici né di aver saputo stabilizzare il prodotto in sciroppo;

Ritenuto, pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo, nelle confezioni flacone × ml 100 e flacone X ml 200, della specialità medicinale denominata «Arginil», registrata al n. 19669/A, in data 4 maggio 1965 e 20 novembre 1970, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10021)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coli-Fagina PP » 12 tubetti × ml 2,5, uso orale, della ditta Istituto biologico chemioterapico « ABC » S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5333/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 giugno 1947 e 20 luglio 1971, con i quali venne registrata al n. 768 la specialità medicinale denominata « Coli-Fagina PP » 12 tubetti da ml 2,5, uso orale, a nome della ditta Istituto biologico chemioterapico « ABC » S.p.a., con sede in Torino, via Crescentino, 25, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 1975, ha espresso parere favorevole alla revoca dei prodotti contenenti vaccini batterici o lisati di microrganismi intestinali ad azione immunizzante nelle anteropatie, in quanto terapeuticamente superati;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 novembre 1977;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coli-Fagina PP » 12 tubetti × ml 2,5, uso orale, registrata al n. 768, in data 24 giugno 1947 e 20 luglio 1971, a nome della ditta Istituto biologico chemioterapico « ABC » S.p.a., con sede in Torino, via Crescentino, 25.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10022)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 21927 dell'11 ottobre 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Modena presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Lombardi dott. Michele, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Amici geom. Giorgio, rappresentante del genio civile;

Tavani rag. Loris, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Coppi dott. Corrado, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanotti Ermanno, Cavalieri Bruno, Caselgrandi Nadia, Razzoli Lauro, Zini Giuseppe, Ognibene Immacolata e Casagrande Gastone, rappresentanti dei lavoratori;

Rebuttini comm. Dante, Guerzoni dott. Mario Valerio, Bertolani dott. Pietro e Galavotti geom. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Balestrazzi Silvano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10090)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Rettifica del nominativo del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Visto il telestato n. 16255 del 26 ottobre 1978, con il quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ravenna fa presente che, per la nomina del presidente della predetta commissione, è stato erroneamente indicato il dott. Armando Minervini, quale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Ravenna, invece che dott. Mario Minervini;

Decreta:

Il dott. Mario Minervini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10085)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 5654 dell'11 ottobre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante supplente dell'Associazione degli industriali dott. Vittorio Mangosio, dimissionario, con il dott. Antonio Sandri;

Decreta:

Il dott. Antonio Sandri è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego, quale rappresentante dell'associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Vittorio Mangosio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10087)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Viste le note n. 7031 del 27 aprile 1978 e n. 18456 del 25 ottobre 1978, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro di Taranto fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i rappresentanti della Uil e della Cisnal signori Aldo Pugliese e Giuseppe Mazzeo, entrambi dimissionari, rispettivamente con il sig. Giovanni Scarpetti e con il dott. Francesco Caragnano;

Decreta:

Il sig. Giovanni Scarpetti e il dott. Francesco Caragnano sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quali rappresentanti della Uil e della Cisnal, in sostituzione rispettivamente del sig. Aldo Pugliese e del sig. Giuseppe Mazzeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10083)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 16644 del 6 ottobre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno fa presente la necessità di nominare, quale presidente della predetta commissione, in sostituzione del dott. Vincenzo Russo, collocato a riposo, il dott. Mauro Greco, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno;

Decreta:

Il dott. Mauro Greco è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, in sostituzione del dott. Vincenzo Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10080)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 7736 del 26 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, la rappresentante della Cgil sig.ra Valeria Greci, dimissionaria, con il sig. Nicolaj Zanettini;

Decreta:

Il sig. Nicolaj Zanettini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione della sig.ra Valeria Greci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10082)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 5915 del 26 ottobre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del rappresentante effettivo della Confagricoltura sig. Giuseppe Innocenti, dimissionario, con il sig. Giovanni Salusso, attualmente membro supplente e la nomina del dott. Armando Marello, quale membro supplente;

Decreta:

Il sig. Giovanni Salusso ed il dott. Armando Marello sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, quali rappresentanti della Confagricoltura, in sostituzione del signor Giuseppe Innocenti e del sig. Giovanni Salusso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10088)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo n. 8187 datata 25 settembre 1978, con la quale si fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'unione industriali, dott. Gianluigi Dalla Vegre, dimissionario, con il dott. Ferdinando Bertino;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Bertino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, quale rappresentante dell'unione industriali, in sostituzione del dott. Gianluigi Dalla Vegre, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10081)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Oristano;

Vista la nota n. 4369 del 16 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Oristano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, la rappresentante della Cgil sig.ra Maria Bonaria Masili, dimissionaria, con il sig. Antonio Ladu;

Decreta:

Il sig. Antonio Ladu è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione della sig.ra Maria Bonaria Masili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10084)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota n. 1676 del 4 marzo 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Vicenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Risino dott. Benito, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pieropan geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Dotti cav. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zanovello dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Meridio Giuseppe, Copiello Luigi, Bortoloso Livio, Pasetto Egidio, Tonin Gina, Sperotto Walter e Saggiotti Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Sanguinetti dott. Angelo, Cimenti dott. Renato, Trevisan Adriana e Cioci cav. Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Munari dott. Gustavo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10092)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di numerose partite di giocattoli di origine e provenienza Hong Kong la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 61.317.090 di cui al mod. *B*-Import n. 5825209 del 2 settembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 5 gennaio 1978 con un ritardo, quindi, di sessantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a merce per Lit. 10.907.110;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento di merce per Lit. 10.907.110 è stato giustificato dalla ditta adducendo motivi di carattere esclusivamente commerciale e, pertanto, non esimono

dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Banca popolare di Intra nella misura del 5 % di Lit. 10.907.110 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10191)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevators Service, in Polla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paravia Elevators Service di Polla (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevators Service di Polla (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(14)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets, in Fabriano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di legno tropicale di origine e provenienza Brasile la ditta American Parquets di Fabriano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 30.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3950204 del 20 dicembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 29 marzo 1974, con un ritardo, quindi, di sessantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 031013 del 13 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta non è stata in grado di documentare l'effetto determinante di agitazioni sindacali sul ritardato sdoganamento e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets di Fabriano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana nella misura del 5 % di $ 30.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10189)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Catalani S.p.a., in Figline Valdarno.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di capretti congelati di origine e provenienza Argentina la ditta F.lli Catalani di Figline Valdarno ha effettuato un pagamento anticipato di $ 17.608,50 di cui al modello *B*-Import n. 4043406 del 18 dicembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Reggio Emilia il 5 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di quarantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 306334 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'interessata non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa del ritardo imputabile e che pertanto non sono stati documentati elementi idonei ad escludere la responsabilità dell'operatore nazionale in relazione alla suddetta infrazione valutaria, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Catalani S.p.a. di Figline Valdarno, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ 17.608,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10192)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1977, di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 106/3 datata 16 novembre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta comunica i nominativi dei rappresentanti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta;

Decreta:

I signori Roberto Clusaz, Enzo Cout e Angelo Mappelli e i signori Vigilio Berti, Angelo Pollicini e Elio Riccarand sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta, in sostituzione dei signori Oreste Marcoz, Luigi Reggio e Nicolò Tambosco e dei signori Mario Marconi, Carlo Lyabel e Giorgio Boglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10089)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, con il quale la denominazione della predetta commissione è stata modificata in « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze »;

Considerato che di tale commissione fa parte il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Considerato che il dott. Ugo Semprini è cessato dalla carica di direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Considerato che, con proprio decreto in data 2 dicembre 1978, ha nominato direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari il dott. Lucio Silvestri;

Decreta:

Il dott. Lucio Silvestri, direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è nominato membro della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Ugo Semprini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(10096)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Sostituzione di un componente il consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio d'amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1977, con il quale l'avv. Raffaello Trioli viene nominato, tra gli altri, componente il consiglio d'amministrazione del suddetto istituto, , su designazione del Ministero del commercio con l'estero;

Considerato che il predetto avv. Trioli ha rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico;

Vista la lettera con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato il dott. Alfiero Ghelardini quale componente del citato consiglio, in sostituzione dell'avv. Raffaello Trioli, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le predette dimissioni e di procedere alla nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione della menzionata Banca nazionale del lavoro;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, sono accettate le dimissioni dell'avv. Raffaello Trioli da componente del consiglio d'am-Barbero, per il periodo di mesi dodici;

Il dott. Alfiero Ghelardini è nominato componente del consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in sostituzione dell'avv. Trioli.

Il dott. Ghelardini scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con decreto in data 3 giugno 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(10178)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vita Mayer, in Ceprano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 giugno 1978 al 24 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dello Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e la nomina del commissario straordinario dell'Istituto stesso, nella persona del prof. Giuseppe Barbero, per il periodo di mesi dodici;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1978, con il quale l'incarico al prof. Giuseppe Barbero di commissario straordinario dell'I.N.E.A. è stato prorogato al 31 dicembre 1978;

Considerato che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria dell'Istituto sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato l'incarico al prof. Giuseppe Barbero, quale commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria, fino al 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(10186)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Luigi, in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Franchi Luigi, con sede in Brescia;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 aprile 1978 all'11 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Luigi, con sede in Brescia, è prolungata fino al 7 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(83)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1978.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968, e successive modificazioni;

Considerato che l'on. Emanuela Savio, nominata presidente della predetta Cassa con decreto ministeriale del 12 gennaio 1972, è scaduta di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed acquisita la proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 21 novembre 1978 per il Senato e del 23 novembre 1978 per la Camera dei deputati;

Decreta:

L'on. Emanuela Savio è confermata presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(78)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1978.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 6 giugno 1969, e successive modificazioni;

Considerato che il dott. Carlo Marzano, confermato nella carica di presidente della predetta Cassa con decreto ministeriale del 20 maggio 1972, è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed acquisita la proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 21 novembre 1978 per il Senato e del 23 novembre 1978 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Remo Cacciafesta è nominato presidente della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(77)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, in Marlia di Capannori, stabilimento in Porcari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimento in Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978 e 5 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 27 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimento in Porcari (Lucca), è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(63)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2899/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1979).

Regolamento (CEE) n. 2900/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1979).

Regolamento (CEE) n. 2901/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, recante sospensione temporanea e parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di pesci.

Regolamento (CEE) n. 2902/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Pubblicati nel n. 349 *del* 13 *dicembre* 1978.

(322/C)

Regolamento (CEE) n. 2903/78 del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76 per quanto riguarda i calamari.

Regolamento (CEE) n. 2904/78 del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che fissa, per la campagna di pesca 1979, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76.

Regolamento (CEE) n. 2905/78 del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che fissa, per la campagna di pesca 1979, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76.

Regolamento (CEE) n. 2906/78 del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che fissa, per la campagna di pesca 1979, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate.

Regolamento (CEE) n. 2907/78 del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che fissa, per la campagna di pesca 1979, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 2908/78 della commissione, dell'11 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2909/78 della commissione, dell'11 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 347 *del* 12 *dicembre* 1978.

(323/C)

Regolamento (CEE) n. 2910/78 della commissione, del 12 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2911/78 della commissione, del 12 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2912/78 della commissione, del 12 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/77 relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2913/78 della commissione, dell'11 dicembre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino.

Regolamento (CEE) n. 2914/78 della commissione, del 12 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 348 *del* 13 *dicembre* 1978.

(324/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Greco di Bianco » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Greco di Bianco » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Greco di Bianco »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Greco di Bianco » è riservata al vino che risponde alle condizioni previste nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Greco di Bianco » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Greco bianco.

E' ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5% di altri vitigni ad uve bianche, purchè compresi tra quelli raccomandati o autorizzati per la provincia.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del « Greco di Bianco » devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Bianco ed in parte quello di Casignana.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite segue il confine del comune di Bianco in direzione ovest prima e nord poi fino a raggiungere la q. 60 del vallone Acquafredda. Da q. 60 segue una retta in direzione nord fino a raggiungere la quota 182 sulla mulattiera per Serro Matteo. Segue tale strada verso nord-ovest supera Serro Matteo, passa quindi per le q. 213, 160, 158, 170, 143 (Serro Raiusa) e 132 da dove prosegue per una retta in direzione nord-est fino a raggiungere q. 20 sulla Fiumara Bonamico e seguendo questa verso est giunge alla costa che segue in direzione sud fino ad incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto sul confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione di peso nelle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura.

La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione prima dell'appassimento devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 13°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Greco di Bianco» non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Greco di Bianco» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati;

odore: alcoolico, etereo, caratteristico del vino;

sapore: morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto;

gradazione alcoolica complessiva minima: 17° di cui almeno 14° svolti;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 30 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino di cui all'art. 1 può figurare l'indicazione veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricolatura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(9942)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 1978, n. 3701 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 5853/5596 nella seduta del 22 novembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1977, n. 125.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9943)

Approvazione del piano di zona del comune di Luzzara

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1978, n. 3783 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6022/5664 nella seduta del 23 novembre 1978, è stato approvato il piano di zona del comune di Luzzara (Reggio Emilia) adottato con deliberazione del consiglio comunale 31 marzo 1978, n. 43.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9944)

Variante al piano di zona del comune di Cesena

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1978, n. 3777 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6020/5678-*bis* nella seduta del 30 novembre 1978, è stata approvata la variante al vigente piano di zona del comune di Cesena (Forlì), adottata con deliberazione del consiglio comunale 18 ottobre 1977, n. 487.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9945)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 settembre 1978 dalla sig.ra Erjavec Elisabetta ved. Mosca-Riatel, nata a Pirano (Pola) il 10 novembre 1934, residente a Trieste in via Revoltella, 40, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Eriani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della sig.ra Erjavec Elisabetta ved. Mosca-Riatel è ridotto nella forma italiana di Eriani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 13 dicembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(10137)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 9 maggio 1978;

Vista la deliberazione n. 2F, allegata al verbale n. 35 del 23 maggio 1978, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, dei quali:

a) un posto per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica;

b) tre posti per il laboratorio di malattie batteriche e virali;

c) tre posti per il laboratorio di patologia non infettiva;

d) un posto per il laboratorio di parassitologia;

e) un posto per il laboratorio di veterinaria;

f) tre posti per il laboratorio di farmacologia;

g) due posti per il laboratorio di chimica del farmaco;

h) due posti per il laboratorio degli alimenti;

i) un posto per il laboratorio delle radiazioni;

l) un posto per il servizio stabulario.

I programmi sono indicati nel successivo art. 6, contrassegnati dalle lettere corrispondenti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria-di secondo grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi - dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, il caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero, i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo numero telefonico;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, quanti sono i gruppi per i quali desidera concorrere.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. *a*) pubblicazioni scientifiche . . . fino a punti 2,50

cat. *b*) altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice) . . . fino a punti 2,50

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1ª *Prova scritta*:

a) per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica (un posto): igiene e prevenzione delle malattie;

b) per il laboratorio di malattie batteriche e virali (tre posti): nozioni fondamentali di batteriologia e virologia;

c) per il laboratorio di patologia non infettiva (tre posti): diagnostica biochimica nel campo delle malattie non infettive;

d) per il laboratorio di parassitologia (un posto): parassitologia medica;

e) per il laboratorio di veterinaria (un posto): nozioni fondamentali di microbiologia e parassitologia veterinaria;

f) per il laboratorio di farmacologia (tre posti): nozioni fondamentali di biologia generale;

g) per il laboratorio di chimica del farmaco (due posti): nozioni fondamentali di chimica analitica e chimica farmaceutica;

h) per il laboratorio degli alimenti (due posti): nozioni fondamentali di scienza dell'alimentazione;

i) per il laboratorio delle radiazioni (un posto): sperimentazione in fisica degli stati aggregati;

l) per il servizio stabulario (un posto): nozioni fondamentali sull'allevamento e sulla selezione degli animali da laboratorio.

2ª *Prova scritta*:

Per tutti i gruppi di posti: traduzione di un brano scientifico dall'inglese all'italiano (è consentito l'uso del vocabolario).

Prova pratica (con relazione scritta):

a) per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica (un posto): ricerca e analisi di dati di carattere sanitario;

b) per il laboratorio di malattie batteriche e virali (tre posti): tecniche di batteriologia e di virologia;

c) per il laboratorio di patologia non infettiva (tre posti): tecniche diagnostiche biochimiche nel campo delle malattie non infettive;

d) per il laboratorio di parassitologia (un posto): esecuzione di una tecnica di laboratorio inerente alla parassitologia;

e) per il laboratorio di veterinaria (un posto): esecuzione di una tecnica di laboratorio a scopo diagnostico;

f) per il laboratorio di farmacologia (tre posti): esecuzione di un dosaggio o di una tecnica di laboratorio;

g) per il laboratorio di chimica del farmaco (due posti): esecuzione di un dosaggio o di una tecnica di laboratorio;

h) per il laboratorio degli alimenti (due posti): esecuzione di un dosaggio o di una tecnica di laboratorio;

i) per il laboratorio delle radiazioni (un posto): esecuzione di una tecnica di misura adottata in fisica degli stati aggregati;

l) per il servizio stabulario (un posto): tecniche di produzione e di allevamento degli animali da laboratorio.

Prova orale tecnica (per tutti i gruppi di posti):

argomenti della prima prova scritta e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte e pratiche avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1979 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1979.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1979, di cui al precedente art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per il proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi di posti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verrà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio, parametro 160, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 (unmilionecentosettantaseimila), nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: Anselmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 380

Allegato *A*

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il cognome di nascita, poi il nome e, quindi il cognome del marito) . . . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto chiede di partecipare alle prove relative ai posti messi a concorso per (2) . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . ..
6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (6);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni . . . . tel. . . .,

Roma, . .

Firma (7) .

Si allegano alla domanda i titoli di merito con un elenco, in duplice copia, degli stessi.

---

(1) Indicare l'anno di trisferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare per quale dei gruppi di posti si intende concorrere, specificando contemporaneamente la relativa lettera.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, recante norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti cinque posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 152. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di laurea, potrà produrre un certificato sostitutivo, in carta da bollo, rilasciato dalla competente università, attestante il superamento dell'esame di laurea;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, dovrà produrre un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modifiche;

c) eventuali titoli che sono valutabili a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, e cioè: votazioni complessive riportate in sede di esame di laurea e di abilitazione professionale, incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, specializzazioni, libere

docenze, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, pubblicazioni, vincite o idoneità in precedenti concorsi sanitari presso enti pubblici.

Tutti i documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità amministrative e prodotti su carta da bollo.

Per le pubblicazioni che i candidati intendono esibire debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritti o manoscritti di lavori.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quella orale su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 27 e 28 aprile 1978, alle ore otto, in Roma, presso l'Accademia del Corpo, via Pier della Francesca n. 3.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro il quindicesimo giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione a presentarlo.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1978
Registro n. 23 Interno, foglio n. 36

(72)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale, per titoli, a quindici posti di cantoniere, da destinare al compartimento della viabilità per l'Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 20 dicembre 1978, ottava edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1977, n. 1666, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 114 ed il decreto ministeriale 27 aprile 1978, n. 6802, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978, registro n. 11, foglio n. 61, relativi alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a quindici posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Umbria.

(98)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di cantoniere, da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 20 dicembre 1978, ottava edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 maggio 1978, n. 7525, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978, registro n. 11, foglio n. 62, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie.

(99)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di cantoniere, da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende che che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 20 dicembre 1978, ottava edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1978, n. 1862, registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978, registro n. 11, foglio n. 195, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di cantoniere dell'A.N.A.S., da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

(100)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale, per titoli, a sessantacinque posti di cantoniere, da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 20 dicembre 1978, ottava edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 giugno 1978, n. 4300, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978, registro n. 11, foglio n. 234, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a sessantacinque posti di cantoniere dell'A.N.A.S., da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

(101)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale, per titoli, a sessantacinque posti di cantoniere, da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 20 dicembre 1978, ottava edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1978, n. 3384, registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1978, registro n. 11, foglio n. 345, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a sessantacinque posti di cantoniere dell'A.N.A.S., da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana.

(102)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso al posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Pesaro

Con decreto 22 settembre 1978, n. 4008, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Pesaro.

Scadenza ore 12 del 28 febbraio 1979.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(10322)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(4/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia addetto al pronto soccorso;
un posto di assistente di radiologia;
tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di oculistica;
un posto di assistente di neurofisiopatologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di medicina del lavoro;
un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(7/S)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi riservati a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi riservati, per titoli ed esami, a due posti di primario, nove posti di aiuto e ventotto posti di assistente dei servizi trasfusionali e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del giorno 15 gennaio 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(10/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio personale, dell'ente in Lentini (Siracusa).

(9/S)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI PALAZZO ADRIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo).

(8/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di neonatologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(11/S)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Concorso a due posti di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Modena.

(1/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(12/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(2/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ortopedico-traumatologo;
un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(14/S)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, ripartizione personale, in Terlizzi (Bari).

(13/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(3/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(6/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(5/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1978, n. 15.

Attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge regola la materia in attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. numeri 159/72, 160/72, 161/72 e 268 del 28 aprile 1975, in conformità alle disposizioni delle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nelle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976 trovano applicazione nel territorio della regione Puglia nel rispetto delle norme procedurali e delle priorità previste dai successivi articoli.

Titolo I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Sezione I

Ristrutturazione aziendale

Art. 3.

Per ottenere gli aiuti previsti dal titolo terzo della legge nazionale n. 153 del 9 maggio 1975, per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria documentazione alla regione Puglia - Assessorato all'agricoltura, per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

L'assessorato all'agricoltura si avvale degli uffici tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e, dopo aver acquisito il parere del competente comitato consultivo zonale di cui al successivo art. 11, sottopone alle decisioni della giunta regionale le richieste.

La giunta regionale esamina ed approva, su proposta dell'assessore all'agricoltura, entro novanta giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo aziendale valutando prioritariamente:

a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di età inferiore ad anni 45;

b) le richieste avanzate da società di persone e da cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri e coloni.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste emana apposite istruzioni ai dipendenti degli uffici tecnici per il controllo delle fasi di attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalità e gli obiettivi in esso programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti.

Art. 4.

I destinatari degli interventi finanziari e contributivi, i requisiti d'ordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975, n. 352 del 10 maggio 1976, con le integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 5.

La Regione accerterà che l'imprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata legge statale ricavi dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro e dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro, esperendo, sulla base dei dati indicati dall'interessato in apposito atto sostitutivo di notorietà, ogni opportuna indagine, anche avvalendosi, ove necessario, degli uffici del lavoro e dei contributi agricoli unificati.

Quando il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola non raggiungano i valori indicati al comma precedente, questi sono abbassati fino alla misura del 50 %, a condizione che al momento della presentazione del piano di sviluppo la percentuale del reddito da lavoro ricavato dall'attività agricola e del tempo dedicato siano comprese tra il 50 e il 70 % e che, una volta attuato il piano, siano raggiunti per entrambi i requisiti dei valori di cui al primo comma.

Nei casi previsti dal precedente comma, per concedere le provvidenze previste dalla presente legge la Regione accerterà che a piano di sviluppo ultimato l'azienda sarà in grado di raggiungere un fabbisogno di lavoro di almeno una unità lavorativa uomo e potrà fornire a tale ULU un reddito almeno comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori extragricoli.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 153, sarà considerato a titolo principale l'imprenditore che operi nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, quando dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Il requisito del possesso di una sufficiente capacità professionale sarà provato dall'interessato mediante certificato di studio o atto sostitutivo di notorietà nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge statale n. 153 del 9 maggio 1975.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 25 della legge statale n. 153 la Regione prenderà in considerazione alla fine di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie e, comunque, dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui reddito da lavoro non superi più del 15 % il reddito comparabile, alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.

Art. 7.

Nella determinazione del reddito di obiettivo per l'ammodernamento, il reddito delle unità lavorative uomo impiegate nell'azienda che presenta il piano può essere determinato considerando anche un'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricole non superiore al 20 % del reddito di obiettivo, a condizione che dalla azienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2300 ore lavorative.

L'obiettivo dell'ammodernamento aziendale si intende conseguito anche quando l'azienda in grado di svilupparsi potrà raggiungere un livello di reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti per la Regione.

Nelle zone montane e in quelle considerate svantaggiate:

a) nel reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 352 del 10 maggio 1976;

b) l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività ex-agricole può essere elevata al 50 % del reddito complessivo purché il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2300 ore lavorative.

Per le zone definite all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 268/75 il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda è abbassato a n. 1610 ore da lavoro comparabile.

Art. 8.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore all'agricoltura, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai mutui da contrarre, per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario, rispettivamente, entro il limite massimo dell'11% e il limite minimo del 2%.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 % dell'ammontare del mutuo compresi i relativi interessi. Resta fermo il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso art. 20 a favore delle cooperative agricole e delle altre forme associative, per le quali il limite di fidejussione viene elevato al 90 %; nonché il trattamento particolare previsto nei suddetti commi a favore degli affittuari, mezzadri e coloni, per i quali il limite di fidejussione è elevato al 100 %.

Art. 9.

Nelle aree del territorio regionale, appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate dal consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dell'attività turistica e delle attività artigianali, le provvidenze previste nell'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, potranno essere concesse anche per investimenti di carattere turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda agricola.

Art. 10.

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50 % del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che l'azienda disponga di almeno 0,5 UBA (Unità bestiame adulto) per ettaro di superficie foraggera.

Art. 11.

E' istituito presso ciascuna provincia e comunità montana un comitato consultivo con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai princìpi e alle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153, e nella presente legge.

Il comitato si esprime, inoltre, sulla rispondenza del piano di sviluppo agli obiettivi programmatici previsti dai piani zonali e, in mancanza, alle direttive formulate dalla giunta regionale.

Nei territori delle province in cui sono state istituite le comunità montane, i comitati consultivi delle amministrazioni provinciali sono competenti ad esprimere parere solo nei riguardi dei piani di sviluppo delle aziende non ricadenti nei comprensori delle comunità montane.

Sono componenti di ciascun comitato consultivo:

a) il presidente dell'amministrazione provinciale o della comunità montana o loro delegato con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del comune nel cui territorio ricade l'azienda interessata al piano di sviluppo;

c) cinque rappresentanti designati dalle categorie professionali più rappresentative a livello nazionale;

d) tre rappresentanti delle cooperative agricole designate dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

e) il dirigente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o uno suo delegato;

f) un rappresentante dell'ente di sviluppo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

h) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura inquadrato nei ruoli regionali al 6° o al 7° livello con funzioni di segretario.

I componenti di ciascun comitato sono nominati, su proposta dell'assessore all'agricoltura e sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati, con decreto del presidente della giunta regionale.

Il parere espresso dal predetto comitato consultivo è notificato dal presidente, dopo aver sentito la competente commissione della amministrazione provinciale o della comunità, al dirigente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il parere non sia pervenuto al predetto ispettorato entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale all'agricoltura, anche a mezzo di proprio delegato, convoca il comitato, ne acquisisce il parere e lo comunica per conoscenza alla provincia o comunità montana nel cui territorio ricade l'azienda.

Le riunioni del comitato si effettuano presso l'amministrazione provinciale o la comunità montana; la segreteria del comitato ha sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e le convocazioni vengono indette dal presidente.

Ai componenti dei comitati estranei all'amministrazione regionale compete un gettone di presenza di L. 7.000 per giornata di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sarà redatto regolare verbale.

Art. 12.

Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate comprese nell'elenco comunitario alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile neppure con gli adeguamenti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste dal titolo III, sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sezione II

Investimenti collettivi zootecnici nelle zone montane e svantaggiate

Art. 13.

La Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati nell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

La spesa ammissibile nelle zone montane e svantaggiate non può eccedere 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità di conto per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.

Le domande intese ad ottenere l'intervento contributivo della Regione vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione, all'assessorato all'agricoltura, il quale, esperita a mezzo degli uffici tecnici del settore l'istruttoria, sottopone le richieste alla decisione della giunta regionale.

Sezione III

Aiuti per la contabilità aziendale

Art. 14.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto-coltivatrici, un contributo di 473 unità di conto, di cui 203 il primo anno, 133 il secondo anno, 85 il terzo anno e 52 il quarto anno.

Sezione IV

Aiuto di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

Art. 15.

Per garantire la corretta diffusione della contabilità aziendale e una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali ed interaziendali sarà data priorità, nell'erogazione dei contributi di avviamento previsti dall'art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, alle associazioni di produttori i cui programmi riguardino l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità o la messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in collegamento con gli uffici tecnici dell'assessorato all'agricoltura preposti alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilità aziendale.

Titolo II

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPO DI MIGLIORAMENTO DELLE COLTURE.

Art. 16.

Per ottenere l'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e il premio di apporto strutturale previsti dalla legge del 9 maggio 1975, n. 153, gli interessati devono inoltrare alla regione Puglia - Assessorato all'agricoltura e foreste, domanda corredata dalla necessaria documentazione.

L'assessore all'agricoltura e foreste, avvalendosi degli uffici tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 37 della predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della giunta munite di un proprio parere.

La giunta regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando all'assessore alla agricoltura il rilascio del motivato nullaosta per il pagamento delle indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

Art. 17.

Nell'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione, per sè e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori sulla potestà familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 18.

Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine successivo le domande dei seguenti aventi titolo:

a) proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di quindici anni;

b) proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;

c) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo.

Art. 19.

Le funzioni di organismo fondiario per gli effetti di cui all'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dall'ente di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di terre nell'ambito delle sue disponibilità, mediante dichiarazione di impegno entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti che si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale ai sensi della direttiva 72/159/CEE, e fra questi quelli operanti su fondi contigui.

Titolo III

INDENNITÀ COMPENSATIVA

Art. 20.

Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 273/75 del 28 aprile 1975,

una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;

che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, salvo quanto disposto dal successivo art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;

che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio;

che in caso di fondi limitati, sarà data preferenza nella concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori singoli o associati che dimostrino di possedere un reddito imponibile annuo non superiore a L. 2.500.000.

Art. 21.

La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata — con esclusione delle produzioni foraggere, della produzione di frumento, delle coltivazioni olivicole e delle coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti — la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari:	40 U.C.
da 9 a 15 ettari:	30 U.C.
da 16 a 25 ettari:	20 U.C.
da 26 a 35 ettari:	16 U.C.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni U.B.A. (Unità bestiame adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

per le prime 8 U.B.A.:	52 U.C.
da 9 a 15 U.B.A.:	45 U.C.
da 16 a 25 U.B.A.:	35 U.C.
da 26 a 35 U.B.A.:	20 U.C.

L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 52,5 U.C. per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi nel 1° e 2° scaglione.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso, anche quando l'azienda si dedichi alla coltivazione e all'allevamento, n. 1700 U.C.

Art. 22.

La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere inoltrata anche tramite le associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla regione Puglia - Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'assessorato all'agricoltura deve essere accompagnata da atto sostitutivo di notorietà nel quale il richiedente dichiari la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla concessione dell'indennità.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmetteranno all'assessorato regionale all'agricoltura le domande con parere motivato entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda.

Alla liquidazione dell'indennità si provvederà con deliberazione di giunta, su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Il segretario della giunta regionale curerà l'invio di copia della deliberazione di liquidazione delle indennità ai comuni delle zone montane e di quelle svantaggiate perchè la stessa sia tenuta affissa nell'albo comunale per quindici giorni.

Titolo IV

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Sezione I

Informazione socio-economica

Art. 23.

Le attività di informazione socio-economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni: *a*) che abbiano una idonea struttura; *b*) che si avvalgano di informatori socio-economici provenienti dai corsi a livello universitario previsti dall'art. 51 della legge n. 153; *c*) che abbiano una adeguata rappresentatività degli interessi degli operatori agricoli; *d*) che ottengano il riconoscimento con provvedimento del consiglio regionale.

Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l'informazione socio-economica con il compito di coordinare le attività dirette e indirette svolte in materia. Presso ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituita una sezione specializzata di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161 del 17 aprile 1972.

Alla direzione della sezione specializzata è preposto un dipendente appartenente alla 7ª fascia nominato dall'assessore regionale all'agricoltura, su proposta del coordinatore dell'assessorato.

Art. 24.

Il servizio e le sezioni di cui al precedente articolo si avvarranno anche dell'opera del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i centri di assistenza tecnica.

Detto personale verrà immesso a domanda, da presentarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al presidente della giunta regionale a mezzo raccomandata a.r., nel ruolo organico del personale della regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla legge n. 18 del 25 marzo 1974, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successivo provvedimento legislativo.

Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione dell'ordinamento degli uffici regionali o alla delega delle funzioni amministrative agli enti locali, terranno conto delle esigenze dell'informazione socio-economica e dell'assistenza allo sviluppo agricolo, prevedendo anche l'utilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti socio-economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge n. 153 del 9 maggio 1975.

Art. 25.

Per far conoscere agli imprenditori agricoli dell'intero territorio regionale l'attività svolta per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura pugliese in attuazione delle direttive comunitarie concernenti la riforma dell'agricoltura e per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura, l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste diramerà un bollettino mensile dal titolo « Notiziario agricolo regionale pugliese » ed utilizzerà i canali e i mezzi informativi che riterrà più idonei.

Sezione II

Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Art. 26.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 35 della legge n. 153 del 9 maggio 1975, la Regione istituisce presso l'assessorato all'agricoltura un apposito servizio per la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica delle persone che lavorano in agricoltura.

Detto servizio si articolerà in due diversi settori di attività, e precisamente:

a) un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualifica-

zione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinchè possano integrarsi in una agricoltura moderna;

b) un settore destinato a promuovere in forma capillare una azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di capi-azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione e, più in generale, adeguare il livello di formazione generale, tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realtà agricola.

Detto livello di formazione dovrà essere costantemente sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione tra le attività di qualificazione e di assistenza tecnica.

Art. 27.

L'attività di qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura sarà svolta dalla Regione anche attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento dalla giunta regionale.

La giunta regionale coordina le iniziative poste in essere dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161 del 17 aprile 1972.

Art. 28.

Le attività specificate al punto *b*) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 11.

A ciascun ufficio zonale verrà assegnato un funzionario esperto di economia agraria con particolare riferimento alla contabilità ed alla analisi della gestione aziendale, nonché uno o più tecnici specialisti nelle diverse branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.

Gli uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale, l'attività di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Titolo V

INFRASTRUTTURE NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

Art. 29.

Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, la Regione finanzia la realizzazione delle predette opere, alle comunità montane e ai consorzi di comuni, che si costituiranno nelle zone svantaggiate dandosi una regolamentazione analoga a quella contenuta negli articoli 4 e seguenti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Condizione indispensabile per essere ammessi a godere del predetto aiuto è che la comunità montana o il consorzio di comuni preveda nei propri programmi la realizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 30.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione di singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.

La presente legge sarà pubblictaa nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 marzo 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1978, n. **16.**

Modifica della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente « Attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente « Attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura e istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate » è così modificato:

« Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 273 del 28 aprile 1975, una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;

che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore al tre ettari, salvo quanto disposto dal successivo art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;

che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 marzo 1978

ROTOLO

(10253)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790080)